



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N. 150/26

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Domenico Tridico - Presidente

Andrea Liberati - Giudice

Gianpiero Madeo - Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal sig.

Francesco Grue, (C.F. GRUFNC47D15F942R), nato a Notaresco

(TE) il 15 aprile 1947, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro

Referza (C.F. RFRPTR59M21L103X), del foro di Teramo, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, corso

Cerulli, n.31, all'indirizzo di posta elettronica certificata:

pietro.referza@pec-avvocatiteramo.it, ai sensi dell'art. 130 del

Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità

amministrativa iscritto al n. 21180 del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Abruzzo nei confronti, tra gli altri, dello stesso;

- visti gli atti di causa;

- vista l'istanza di definizione del giudizio con rito

abbreviato, ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174/16, presentata

dalla difesa del convenuto Grue;

- udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 2026 il difensore del convenuto Grue e il Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, come da verbale al quale si rinvia.

Considerato in

### **FATTO**

Con atto di citazione, depositato in data 23 settembre 2025, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signor Grue Francesco per un presunto danno erariale, pari a complessivi euro 1.406,38, cagionato alla Provincia di Teramo, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento lesivo, gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, e le spese di giustizia;

Ad avviso del Pubblico Ministero, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto (danno all'erario cagionato da una condotta posta in essere in violazione di doveri di servizio, caratterizzata da antigiuridicità e da colpa grave).

Allo stesso viene addebitata dalla Procura la condotta illecita consistita nell'abuso di contratti di lavoro flessibile e, in particolare, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) con prestazione lavorativa di fatto equiparabile al lavoro subordinato.

In concreto, ad avviso della Procura, il Dirigente Grue Francesco avrebbe stipulato uno dei diversi contratti di collaborazione

coordinata e continuativa tra la Provincia di Teramo e il Sig. “

....*Omissis*....” e precisamente quello per il periodo 03/10/2007

– 02/03/2008 (5 mesi), al fine di fargli svolgere attività

lavorativa nelle forme e nei contenuti propri di un lavoratore

subordinato, violando così la normativa all’epoca vigente e nello

specifico l’art. 7, comma 6, del Dlgs 165/2001 e l’art. 110 co.6

del Dlgs 267/2000 che consentivano il ricorso al conferimento

di incarichi individuali solo nell’ipotesi in cui gli stessi avessero

un alto contenuto di professionalità, ad esperti di comprovata

competenza per esigenze cui l’amministrazione non era in grado

di far fronte con il personale in servizio.

Tale condotta illecita avrebbe determinato a carico della

Provincia un danno erariale in quanto, a seguito della

cessazione del rapporto di lavoro, il sig. “ ....*Omissis*....”

ricorreva innanzi al Tribunale di Teramo al fine di vedere

riconosciuta, tra l’altro, l’illegittimità dei contratti di

collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo

prima di essere assunto a tempo determinato. Tale contenzioso,

nonostante una sentenza sfavorevole al ricorrente sul punto

veniva definito con un accordo transattivo, considerato

l’orientamento opposto palesato dalla Corte di appello in giudizi

identici, prevedendo il pagamento di € 13.886,12, di cui

riconducibili alla condotta di Grue per € 1.406,38 al netto di un

parziale rimborso da parte dell’assicurazione dell’ente.

A parere della Procura il pagamento di tali somme ha

rappresentato un danno erariale per la Provincia di Teramo, riconducibile con un nesso di causalità diretta alla condotta illecita tenuta dal Dirigente Francesco Grue.

La condotta contestata avrebbe concorso alla causazione del danno sotto il profilo soggettivo a titolo di colpa grave, danno che, sempre ad avviso della Procura, si sarebbe potuto evitare se fosse stata usata la diligenza minima richiesta per la funzione. Infatti, la condotta illecita sarebbe stata caratterizzata da violazioni di legge palesi, che il dirigente non poteva non conoscere. La Procura sostiene che l'assenza dei presupposti per il ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sarebbe stata evidente e facilmente rilevabile prima di tutto perché la continuità del rapporto (7 contratti per una durata di oltre 3 anni) sarebbe chiaramente incompatibile con il lavoro autonomo legato normalmente ad un obiettivo specifico con un orizzonte temporale ben individuato e anche in quanto le modalità di gestione del rapporto sarebbero state caratterizzate proprio dal rispetto dell'orario di lavoro, dal potere di direzione del dirigente, dalla gestione dei permessi e ferie, tutti indici tipici del lavoro subordinato. A ciò si aggiungerebbe la circostanza che il contenuto delle attività affidate al lavoratore sarebbe consistito in compiti amministrativi di rilevazione dati tra gli enti d'ambito e trasmissione dati all'Osservatorio regionale, assolutamente compatibili con le mansioni svolte normalmente dai dipendenti dell'ente, ma non con un incarico

di alta specializzazione. Pertanto, ad avviso della Procura, la violazione reiterata delle norme relative all'accesso e alla costituzione del rapporto di lavoro, la conoscenza delle numerose circolari della Funzione Pubblica che potevano efficacemente orientare l'azione amministrativa e la durata ed il numero dei rapporti di collaborazione integrerebbero pienamente i presupposti della colpa grave.

Con memoria depositata il 16 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto Francesco Grue ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo che la propria condotta non sarebbe stata connotata da colpa grave, in quanto il contratto di collaborazione da lui stipulato sarebbe la mera proroga di un rapporto di collaborazione già esistente e per il quale risultavano permanere le stesse condizioni e, in particolare, le specifiche finalità ed esigenze organizzative, che avevano giustificato la stipula del primo contratto di lavoro autonomo e della successiva prima proroga. Dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta illecita connotata da colpa grave.

Ulteriormente il convenuto contesta il quantum della richiesta risarcitoria sul presupposto che il danno erariale sarebbe a lui riconducibile al massimo nella misura del 50%, considerato che le sue determinazioni sarebbero state condizionate dalla stipula del primo contratto e della successiva proroga.

Il convenuto Grue ha altresì formulato, in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato e proponendo la definizione delle

proprie pendenze mediante il versamento di una somma di euro

422,00, pari al trenta per cento della richiesta risarcitoria

formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti;

3. Il Pubblico Ministero, in data 11 dicembre 2025, ha

depositato in Sezione il proprio prescritto parere. Nella

considerazione che nella fattispecie sottoposta all'esame non

ricorrono circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza, non

ravvisandosi, in particolare, il doloso arricchimento dei

danneggiati ed essendo contenuta la somma da pagare nel

limite del 30% della pretesa risarcitoria, l'Attore pubblico ha

espresso parere favorevole sull'istanza di rito abbreviato come

formulata dal convenuto.

4. Con Decreto del 17 dicembre 2025 il Presidente della Sezione

Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in

camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per la discussione

sull'istanza di rito abbreviato.

5. A seguito dell'udienza camerale del 10 febbraio 2026, con

Decreto n. 4/2026 questa Sezione ha accolto l'istanza di

applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto sig.

Grue Francesco è stato ammesso a definire la propria posizione

previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € 422,00

(euro quattrocentoventidue/00) in favore della Provincia di

Teramo, inviandone prova alla segreteria della Sezione.

6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130,

comma 7, D.lgs. n.174/2016, all'udienza camerale del 28 aprile

2026 per consentire l'acquisizione in giudizio della prova dell'avvenuto pagamento;

7. All'udienza camerale del 28 aprile 2026, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato (cfr. pec in data 18 febbraio 2026 della Provincia di Teramo, con la quale si comunica il ricevimento dell'accredito dell'importo di € 422,00 dettaglio bonifico eseguito il 16 febbraio 2026, contabile della Tesoreria, depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 23 febbraio 2026).).

Ritenuto in

### **DIRITTO**

L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che *“In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*. I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *“Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal*

*convenuto e dell'entità del danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata". Il comma 8 statuisce infine che "il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese". Il comma 9 definisce espressamente "non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 4/2026. Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Francesco Grue, ai sensi dell'art.130, comma 8, c. g. c. Si ritiene, all'esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.*

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando,

**DICHIARA**

**DEFINITO**, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti di Francesco Grue.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso, in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il giudice relatore

Il Presidente

(Gianpiero Madeo)

(Bruno Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

In esecuzione del suesteso provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 15/05/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi